



Il suo rapporto di lavoro potrebbe essere prorogato, ai sensi dell'art. 13 dell'accordo 6 ottobre 1951, alle stesse condizioni delle norme contrattuali collettive di lavoro per il personale impiegatizio (contratto collettivo di lavoro 11 giugno 1941 e successive modificazioni), dando mandato al Direttore generale di stabilire i limiti di tempo per l'ulteriore utilizzazione dell'opera dell'ing. Grandi, col massimo di un anno.

Il Direttore generale, vista la suesposta relazione del Servizio Personale, sottopone quanto in essa contenuto al Consiglio di amministrazione per le determinazioni di sua competenza.

Il Consiglio, su conforme parere favorevole espresso dal Comitato permanente nell'adunanza in data odierna, approva.

3. Trattenimento in servizio dell'Ispettore centrale rag. Ernesto Taddei.

Il Direttore generale legge il seguente rapporto del Servizio Personale, approvato in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 5 dello